


## CRESCERE INSIEME Istituto Comprensivo "Castellana S. – Polizzi G."





Rione Frazzucchi, snc – 90020 Castellana Sicula

營 昌0921562586 e-mail: paic820003@istruzione.it PEC: paic820003@pec.istruzione.it SITO WEB: www.ic-castellanapolizzi.edu.it CODICE FISCALE: 96021870827 CUU:UFKLPE



Circolare n. 15 Castellana S. 20/09/2023

> Ai docenti Ai genitori p.c.Al DSGA Al sito web Agli Atti

OGGETTO: Giustificazione medica nel caso di assenze degli alunni.

Si precisa alle S.S.L.L. in intestazione che la normativa concernente la necessità di certificati medici in caso di assenze continuative ha subito delle modifiche per le scuole di pertinenza della regione Sicilia.

L'art. 42 del D.P.R. 1518 del 22 dicembre 1967 disponeva che "l'alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può essere riammesso dietro presentazione alla Direzione dell'Istituto di una dichiarazione del Medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza".

Il Collegato al DDL n. 476 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità approvato in data 10-07-2019 ha stabilito all'art.4 che "Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica, di cui all'articolo 42, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, si applica per assenze di durata superiore ai dieci giorni, fatta eccezione per le ipotesi in cui i certificati medesimi siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica".

Di conseguenza, eccetto richieste di misure di profilassi previste a livello nazionale e/o internazionali, l'obbligo della certificazione medica si applica solo per assenze di durata superiore a 10 giorni.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Maria Grazia DI GANGI